

Esposto Al Prefetto – Comune Di Cremona

Egr. Sig. Prefetto
dott. Antonio Giannelli
C.so Vittorio Emanuele II, 17
26100 Cremona (CR)

a mezzo PEC

I sottoscritti Andrea Carassai, Jane Alquati, Paola Tacchini e Alessandro Portesani, consiglieri comunali in carica del Comune di Cremona, con il presente atto intendono sottoporre alla cortese attenzione della S.V. quanto segue.

Con deliberazione n. D50, adottata nella seduta del 18 dicembre 2025, il Consiglio Comunale del Comune di Cremona (doc. 1) ha approvato la modifica dello statuto della società Padania Acque S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, partecipata dal Comune di Cremona insieme agli altri enti locali della Provincia. In particolare, l'intervento statutario ha riguardato la disciplina relativa alle modalità di nomina degli organi sociali e del comitato consultivo, secondo quanto meglio specificato nel testo allegato sub doc. 2.

Alla seduta consiliare ha preso parte anche il Sindaco del Comune di Cremona, dott. Andrea Virgilio, che ha espresso voto favorevole, in conformità alla posizione assunta dalla maggioranza consiliare. La deliberazione è stata approvata a maggioranza, con 22 voti favorevoli, incluso quello del Sindaco, e 5 astenuti; si richiama sul punto la deliberazione allegata sub doc. 1.

Successivamente, in data 18 dicembre 2025, in occasione dell'assemblea straordinaria convocata dalla società Padania Acque S.p.A. per l'approvazione delle suddette modifiche statutarie, il Comune di Cremona è stato rappresentato dall'Assessore Simona Pasquali, appositamente delegata dal Sindaco dott. Andrea Virgilio.

In tale sede, tuttavia, il rappresentante dell'ente ha espresso astensione, discostandosi dalla volontà formalmente deliberata dal Consiglio Comunale. Tale scelta è stata giustificata solo successivamente con il richiamo a presunte criticità del testo statutario approvato da tutti i consigli comunali della Provincia di Cremona, ed in particolare con riferimento alla mancata previsione di un limite ai mandati degli organi sociali, limite che, per quanto consta agli esponenti, non risulta imposto da alcuna disposizione normativa vigente.

Ad avviso dei sottoscritti, la condotta tenuta dal Comune di Cremona, per il tramite del proprio rappresentante delegato in assemblea, risulta in contrasto con il quadro normativo di riferimento e, segnatamente, con gli artt. 42 e 50, comma II, del

D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con gli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016 (cd. legge Madia), nonché con l'art. 2380-bis c.c.

Più in dettaglio:

a) appare indubbio che la materia oggetto di deliberazione – ossia la modifica dello statuto di una società partecipata – rientri nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale, come espressamente previsto dall'art. 42 TUEL. Non a caso, le modifiche statutarie in questione sono state sottoposte all'esame e al voto di tutti i consigli comunali dei Comuni soci di Padania Acque S.p.A. Tale interpretazione è stata peraltro condivisa dallo stesso Sindaco di Cremona, dott. Andrea Virgilio, che ha partecipato alla votazione consiliare esprimendo voto favorevole.

Ne consegue che il rappresentante del socio Comune di Cremona in sede assembleare non disponeva di un autonomo potere decisionale, ma era tenuto a limitarsi a dare attuazione alla volontà espressa dall'organo consiliare. In altri termini, il mandato conferito dall'ente era vincolato e non consentiva scelte difformi.

L'astensione espressa in assemblea si pone pertanto in evidente contrasto con tale mandato e integra una violazione delle prerogative e delle competenze attribuite al Consiglio Comunale dalla normativa vigente.

Tale profilo assume rilievo anche ai sensi dell'art. 50, comma II, TUEL, che impone al Sindaco – e, per suo tramite, ai soggetti delegati – l'obbligo di dare esecuzione agli atti degli organi collegiali dell'ente. L'eventuale incidenza determinante della quota di partecipazione del Comune di Cremona sull'esito della deliberazione assembleare costituisce, inoltre, un ulteriore elemento di possibile gravità, che potrà essere valutato nelle sedi competenti.

b) L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che la partecipazione di un ente locale a una società, nonché i relativi elementi essenziali, debbano essere autorizzati mediante deliberazione del Consiglio Comunale. Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla riforma del diritto societario del 2003, deve ritenersi che lo statuto costituisca parte integrante dell'atto costitutivo; ne discende che anche le sue modifiche richiedono il previo assenso dell'organo consiliare, come correttamente avvenuto nel caso di specie.

c) Anche a prescindere da quanto sopra, l'art. 9 della legge Madia, nel disciplinare l'esercizio dei diritti sociali da parte degli enti locali, non può essere interpretato nel senso di attribuire al Sindaco o al suo delegato un potere discrezionale tale da consentire il superamento delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale, soprattutto quando si tratta di modifiche statutarie incidenti sulla governance societaria.

In tali ipotesi, infatti, la funzione del rappresentante dell'ente in assemblea deve essere ricondotta nell'alveo della rappresentanza organica vincolata, tipica dei soggetti

dotati di personalità giuridica, con conseguente obbligo di conformarsi alle decisioni dell'organo competente.

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti ritengono che il comportamento tenuto dal Comune di Cremona, per il tramite dell'Assessore Simona Pasquali, delegata dal Sindaco dott. Andrea Virgilio, in occasione dell'assemblea straordinaria di Padania Acque S.p.A. del 18 dicembre 2025, presenti profili di possibile illegittimità.

Tutto ciò premesso,

CHIEDONO

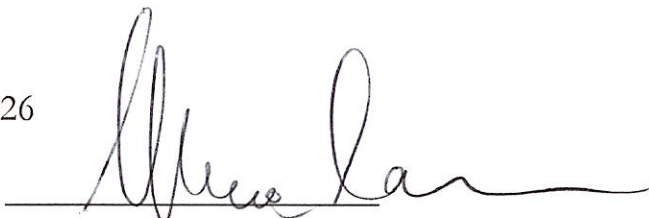
che la S.V. Ill.ma voglia disporre le opportune verifiche istruttorie, anche mediante acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, ivi compresi gli atti e i verbali relativi all'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2025, e valutare la legittimità dell'operato dell'ente, adottando, ove ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti conseguenti previsti dall'ordinamento.

Si allegano: – deliberazione del Consiglio comunale di Cremona n. D50 del 18 dicembre 2025 (doc. 1); – testo delle modifiche statutarie di Padania Acque S.p.A. (doc. 2); – processo verbale n. 18 della seduta del Consiglio comunale del 18 dicembre 2025 (doc. 3); – resoconto sintetico del Consiglio comunale di Cremona del 18 dicembre 2025 (doc. 4).

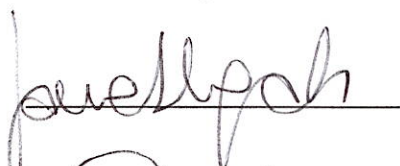
Con osservanza.

Cremona, 2.3.2026

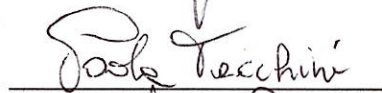
Andrea Carassai



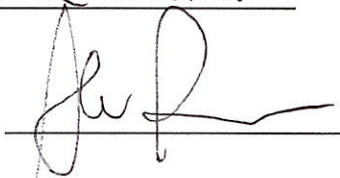
Jane Alquati



Paola Tacchini



Alessandro Portesani



Il sottoscritto Avv. Andrea Carassai dichiara che le firme apposte sono autentiche

Avv. Andrea Carassai

